

Avv. Giuseppe Versace

Magistrature Superiori
Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"
Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586
Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: info@studiolegaleversace.com

**TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE**

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.
(procedimento cautelare del 10.11.2022 – R.G.N. 4805-1/2022)
Giudice Dott.ssa Roberta Rando

**ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per le docenti **Alessia PELLEGRINO**, nata il 21.01.1976 a Bergamo e residente a Milazzo (ME), in Via Spiaggia di Ponente n. 105 (C.F.: PLLSS76A61A794U) e **Mario Francesco SINDONI**, nato il 11.02.1972 a Milazzo (ME) ed ivi residente in Via Spiaggia di Ponente n. 105 (C.F.: SNDMFR72B11F206P), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche alla seguente P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 90123 Messina, Via dei Mille, isol. 221 n. 65 - Pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

dei docenti iscritti, o che risulteranno iscritti, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestuali) Graduatorie d'Istituto nella fascia, ambito e classi di concorso d'interesse dei ricorrenti, eventualmente intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del valore abilitante all'insegnamento dei titoli costituiti dal Diploma di Maturità (ITP) unitamente ai 24 C.F.U.

ED IL RICONOSCIMENTO

del diritto all'inserimento nella I^ Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II^ Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale docente.



PROPONE RECLAMO AVVERSO

L'Ordinanza del 10.11.2022 (Causa R.G. 4805-1/2022) del Tribunale di Messina – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Roberta Rando, depositata in data 10.11.2022 e notificata in pari data al ricorrente al domicilio eletto, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Versace, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 – 40129 Bologna, tramite posta elettronica certificata.

FATTI. RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE.

I ricorrenti, la signora **Alessia PELLEGRINO** ed il signor **Marco Francesco SINDONI**, sono aspiranti docenti in possesso del Diploma di maturità:

- ❖ **Alessia PELLEGRINO**, Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore, conseguito presso l'Istituto Tecnico – Settore Economico “G. Ferraris” di Reggio Calabria, nell'a.s. 1994/1995, con il voto di 44/60;
- ❖ **Marco Francesco SINDONI**, Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Elettrotecnica, conseguita presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Majorana” di Milazzo, nell'a.s. 1990/1991, con il voto di 36/60

Come risulta dalla documentazione allegata, i ricorrenti hanno sostenuto gli esami universitari integrativi per l'insegnamento e ha anche svolto il percorso formativo docenti (D.M. 616) conseguendo, presso l'Università Telematica E-CAMPUS, l'attestato finale per i 24 CFU per l'insegnamento e riportando le seguenti votazioni nelle discipline:

Alessia PELLEGRINO:

- ✓ Psicologia dell'Educazione voto 29/30 – CFU 6.
- ✓ Astropologia Culturale voto 30/30 – CFU 6.
- ✓ Pedagogia Generale Sociale voto 30/30 – CFU 6.
- ✓ Metodologie e Tecnologie Didattiche voto 29/30 – CFU 6.

Marco Francesco SINDONI:

- ✓ Fondamentali di Linguistica Educativa – CFU 12.
- ✓ Legislazione Scolastica e Normative Clil – CFU 6.
- ✓ Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione – CFU 12.
- ✓ Competenze Didattiche e Metodologia Clil – CFU 9.
- ✓ Formazione Europea 2020 – CFU 6.

I ricorrenti, in occasione della procedura di aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti Graduatorie di Istituto indetta dal Ministero dell'Istruzione, i ricorrenti, in data 31.05.2022, utilizzando la sezione “Istanze online”, hanno provveduto ad inoltrare la domanda *on line* e, in tale circostanza, i sig.ri PELLEGRINO e SINDONI, hanno presentato domanda per l'inserimento nelle GPS della provincia di Messina.

In data 29.07.2022 sul sito dell'USR Sicilia è stato reso noto il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Messina valevoli per il biennio 2022/23 2023/24 ed i ricorrenti, i sig.ri **PELLEGRINO e SINDONI**, risultano



essere state inseriti nelle GPS II^a fascia della provincia di Messina in relazione alla classe di concorso di appartenenza, nello specifico per la ricorrente **PELLEGRINO**, classe di concorso B016 - *LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE*, ed per il ricorrente **SINDONI**, classe di concorso B003 - *LABORATORI DI FISICA* e B015 - *LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE*.

Il Ministero dell'Istruzione no si costituiva in giudizio pur regolarmente citato.

All'udienza del 10.11.2022, il Giudice si riservava per la decisione e in data 10.11.2022 depositava l'ordinanza impugnata con il presente atto di reclamo.

DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO IN ORDINANZA
--

La causa veniva decisa con Ordinanza del 10.11.2022, nel procedimento ex art. 700 c.p.c., R.G.N. 4805-1/2022, depositata in data 10.11.2022 e comunicata in pari data, il Tribunale di Messina, in persona del Giudice del Lavoro Giudice Dott.ssa Roberta Rando, rigettava il ricorso cautelare promosso dai docenti **Alessia PELLEGRINO** e **Mario Francesco SINDONI**, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, con la quale statuiva:

“rilevato che: ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) il Dirigente Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1); “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” (comma 2); tali graduatorie, di validità triennale, erano articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprendeva gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento; - la seconda quelli forniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso”; - la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l'insegnamento (comma 3);

che l'art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018 - 2019/2010) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del suindicato D.M. n. 131/2007, cit. “... hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II ... gli aspiranti ... non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni; 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria; 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno



scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo...";

che la Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]". Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso; con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi;

che il D.lgs. n. 59/2017 emanato in attuazione di tale delega ha previsto come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio. Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, nel testo vigente *ratione temporis*, infatti, "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ..., oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle



metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”;

che l'O.M. n. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) ha previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”; in particolare, l'art. 3 ha suddiviso le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due sole fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; l'art. 11 ha disposto che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017;

che del pari l'O.M. n. 112/2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) nel disciplinare per il biennio 2022/2023 - 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali, ha previsto sempre all'art. 3 che: - agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio precedente, che non presentino domanda, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni



scolastiche competenti; - che le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; - che anche le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche); 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche); 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; e all'art. 11 stabilisce che ai fini del conferimento delle supplenze il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima determinata ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 60/2022, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; rilevato che parte ricorrente ha lamentato appunto l'illegittimità delle citate ordinanze ministeriali per violazione della normativa primaria, di cui alla L. n. 107/2015 e al D.Lgs. n. 59/2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consentono l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso della laurea o di un diploma ITP e di 24 CFU, aventi valore abilitante; rilevato che questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, ha accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento", ritenendo che l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"); ritenuto che, anche ex art. 118 disp.att.cp.c., occorra rivedere tale impostazione, condividendo l'interpretazione adottata dall'Ufficio (vedi ordinanza del 05.10.2022 resa nel procedimento 3603-1/2022) e prendendo atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui "1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della



prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)” e ha quindi modificato integralmente anche l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)”, eliminando il riferimento ai 24 CFU; sebbene in sede di conversione l’art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”;

osservato che, per l'altro, l'orientamento contrario alla tesi dell'istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma; evidenziando che è stato, a tal fine, condivisibilmente ritenuto che:

- in esito alle modifiche apportate dal d.l. n. 126/2019 al comma 107 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 «[a] decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59», id est segnatamente ai docenti aventi il necessario titolo di studio e in possesso dei 24 CFU (cfr. App. Firenze n. 818/2022 cit.);

- la possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU, lungi dal costituire implicita affermazione che tali soggetti devono considerarsi, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento, costituiva soltanto un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, atteso che l'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 59/2017, nel prevedere espressamente che «il superamento di tutte le prove concorsuali (...) costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso», chiariva che solo con il superamento del concorso i partecipanti, che non siano già in possesso di abilitazione specifica, conseguivano tale titolo (così App. Brescia n. 183/2022). Se è il superamento del concorso con un punteggio minimo a conferire l'abilitazione all'insegnamento, è da escludere allora che essa possa essere sostituita dal possesso congiunto di laurea e crediti formativi, che integrano condizioni per l'accesso al concorso (v. App. Firenze n. 818/2022);

- in ogni caso i requisiti per partecipare al concorso vanno tenuti distinti da quelli per l'accesso alle graduatorie - consentito anche (nella ex III fascia) ai soggetti non muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”, ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto. E in mancanza di una espressa equiparazione legislativa, sembrano infondate le doglianze circa la irragionevole disparità di trattamento che l'interpretazione letterale delle norme suddette comporta, poiché vi sono differenze sostanziali tra i titoli abilitanti contemplati dall'ordinamento e i 24 CFU: i primi postulano l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali che, invece, non constano essere previsti per l'ottenimento dei secondi; inoltre non pare sussistere alcuna incompatibilità con riguardo alla normativa sovranazionale invocata dall'istante, in quanto la previsione di esperienze didattiche e formative è stata concepita in funzione formativa e non risulta pertanto assimilabile a mera procedura di contingentamento degli accessi alla professione; (v. App. Milano n. 1454/2022; App. Palermo n. 738/2022; App. Catanzaro n. 378/2022). Ancora, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri mira espressamente a imporre loro, nel regolamentare una professione, di «tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede», ma, del pari espressamente precisa che un tale regime generale di riconoscimento non



impedisce «che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale» (così l'undicesimo considerando); e l'art. 4 della predetta direttiva assicura ai cittadini dei paesi membri parità di trattamento nell'accesso e nello svolgimento di professioni regolamentate rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Si tratta, quindi, di un tema affatto estraneo a quelli dibattuti nel presente giudizio, posto che anche per i cittadini italiani il titolo di studio non consente di per sé l'accesso all'attività di insegnamento, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà, attribuitagli, di imporre a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, quei requisiti specifici (v. App. Firenze n. 818/2022 cit.);

- del resto il Ministero non disconosce il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a svolgere attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, inserendoli nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso. Inoltre, l'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustificava, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, perché il conferimento della docenza non avveniva immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrasse la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori. Appare per contro ragionevole la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle GPS e delle GI, atteso che esse consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze (v. App. Catanzaro n. 378/2022);

osservato che anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito di recente che nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina di questi ultimi e quella del conseguimento della laurea devono essere mantenute distinte poichè perseguono finalità diverse: le procedure di acquisizione dei CFU sono parte di ordinari percorsi formativi che si svolgono in ambiti differenziati e non assimilabili ai primi e che soprattutto rappresentano la misura della preparazione del candidato, e non la sua attitudine specifica all'insegnamento; che di conseguenza, premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle GPS è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea e 24 CFU non deve ritenersi equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento (v. Cons. Stato n. 7685/2022). Ritenuto che la domanda va quindi senz'altro rigettata, a prescindere dalla valutazione del periculum;

ritenuto che la regolamentazione delle spese va rinviata alla decisione del merito; p.q.m. - rigetta la domanda”.

SULL'ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE ARTICOLATA IN ORDINANZA

Il Ministero dell'Istruzione non si è costituito in giudizio.

Le motivazioni dell'ordinanza reclamata non sono condivisibili.

Il provvedimento giudiziale oggi reclamato costituisce un repentino **“cambio di rotta”** rispetto al consolidato orientamento ormai da tempo adottato dall'On.le Tribunale di Messina in materia di ammissioni in prima fascia a seguito di conseguimento di diploma ITP e 24 CFU/CFA e **mantenuto senza alcun contrasto giurisprudenziale sino a poche settimane prima dell'ordinanza di rigetto del ricorso presentato dai Docenti Alessia Pellegrino e Mario Francesco Sindoni (cfr Ordinanza del 22/09/2022 nel ricorso RG n. 4331/2022 e nel ricorso RG n. 4292/2022).**



Tanto dire non costituisce un mero convincimento degli scriventi, ma risulta anche apertamente “confessato” dallo stesso Sig. Giudice che ha provveduto a vergare l’ordinanza oggetto del presente reclamo.

Ed invero, dalla lettura del reclamato provvedimento giudiziale, a pag. 8, righe da 9 a 18, vi è modo di leggere testualmente che “questo ufficio, conformemente ad altra giurisprudenza di merito, ha accolto per diverso tempo una lettura estensiva dei concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento”, ritenendo che l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia dovesse essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, anche agli aspiranti muniti di laurea magistrale o a ciclo unico/diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, **essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del D.M. n. 131/2007**, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 37472017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

A conferma di ciò, si evidenzia come ogni richiamo normativo effettuato nella prima parte del provvedimento giudiziale oggetto del presente reclamo (leggasi, art. 5 del D.M. n. 131/2007, art. 2 del D.M. 374/2017, L. n. 107/2015, D. Lgs. n. 59/2017), non solo sia univocamente indirizzato al riconoscimento di quanto vantato dall’odierno ricorrente, ma, del tutto, risulti essere stato utilizzato, sino ad un recentissimo passato, proprio per suffragare gli svariati provvedimenti di accoglimento adottati dal questo On.le Tribunale.

Ma allora, per quali motivi, in questa occasione, si è giunti ad un provvedimento di rigetto? E’ presto detto.

Tali circostanze, salvo Ns. sviste, risulterebbero essere:

a) il mutamento del quadro normativo di riferimento; b) la presenza di un orientamento contrario alla tesi dell’istante in numerose Corti d’Appello d’Italia”.

Sul punto si riporta testualmente la parte di provvedimento massimamente interessata dal presente reclamo ed in forza della quale è scaturito il rigetto del proposto ricorso d’urgenza: “tuttavia deve prendersi atto che, **per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento**, poiché l’art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D. Lgs. n. 59/2017 l’art. 2-ter (abilitazione all’insegnamento), secondo cui “1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)” e ha quindi modificato integralmente anche l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per



la classe di concorso (...)", eliminando il riferimento ai 24 CFU; **sebbene** in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che "1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quali requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)"; che, **per l'altro, l'orientamento contrario alla tesi dell'istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma,**".

Sin da subito ci sia consentito rappresentare il Ns. disaccordo in merito a quanto su riportato e trascritto, risultando lo stesso oltre che non condivisibile anche intrinsecamente contraddittorio.

Tale contraddittorietà si palesa in tutta la sua evidenza già dalla mera lettura della su riportata parte motiva, all'interno della quale il Giudice di prime cure in un primo momento evidenzia che, in funzione del mutato quadro normativo è venuto meno qualsivoglia richiamo ai 24 CFU/CFA, salvo rappresentare che tale "innovazione" soggiace ad un regime transitorio che, per espressa previsione legislativa, lascia impregiudicati i diritti di coloro i quali hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre p.v..

SUL MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In relazione al "mutamento del quadro normativo di riferimento" risulta innegabile che, a seguito dell'introduzione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in L. n. 79 del 29 giugno 2022, sia intervenuta una novella legislativa nel c.d. "comparto scuola".

Come noto la detta novella legislativa è il frutto di un decreto legge (D.L. 36/2022) e della relativa legge di conversione (L. 79/2022), la quale, come non di rado accade nel nostro Paese, **ha ratificato l'originario provvedimento delegato introducendo svariate modificazioni allo stesso.**

Nel reclamato provvedimento si ha quindi modo di leggere che tale modifica normativa ha "modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che "Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)".

Da tale modificazione normativa discenderebbe la cessazione di ogni riferimento ai 24 CFU e, per l'effetto, il rigetto del proposto ricorso da parte dei ricorrenti.

Ma vi è di più!

Sempre in forza del citato art. 18-bis chiunque, a tutt'oggi, data di presentazione del reclamo, si trovasse nelle condizioni di non aver ancora conseguito i 24 CFU/CFA, avrebbe ancora la possibilità, **sino al 31 ottobre 2022**, di utilmente conseguire i detti crediti formativi universitari, rientrando di diritto nella normativa previgente e "sfuggendo", nel pieno rispetto della Legge, alle più restrittive maglie dell'approvata



riforma.

Non vi è chi non veda che, *a fortiori*, le modificazioni legislative *de quibus* non risultino idonee, per espressa previsione legislativa, ad “intaccare” i diritti dell’odierno reclamante dal momento che, lo stesso, risulta essere in possesso dei previsti titoli già a far data dal mese di maggio dell’anno 2022.

Ma allora, **a decorrere da quale data** e, soprattutto, **nei confronti di chi** è deputata ad esplicitare i suoi effetti la novella normativa *de qua*?

E’ presto detto: gli effetti della richiamata modificazione normativa sono destinati a prodursi solo a far data dal 01 gennaio 2025 e solo nei confronti di quei soggetti che, alla data del 31 ottobre 2022 (dopo la presentazione del presente reclamo, Sic!) non abbiano provveduto a conseguire i 24 CFU/CFA.

Si badi bene, la *ratio* della norma è dunque non solo quella di non creare un draconiano ed irragionevole spartiacque tra le situazioni giuridiche venutasi a creare a ridosso della propria promulgazione, ma, del tutto, il Legislatore si è fatto carico di preservare anche coloro i quali, alla data di promulgazione della riforma, non fossero in possesso dei requisiti di Legge (leggasi 24 CFU/CFA) consentendo loro di conseguire i detti requisiti di accesso sino al 31 ottobre 2022, vale a dire entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale.

Risulta allora di tutta evidenza come sia totalmente irragionevole (oltre che non rispettoso delle richiamate “norme transitorie”) ritenere immeritevole di accedere alla prima fascia delle G.P.S. chi, come il ricorrente, ha conseguito i detti titoli (laurea quadriennale, materie integrative e 24 FU già a maggio 2022, vale a dire ancor prima dell’intervenuto mutamento del quadro normativo ad opera della Legge di conversione n. 79 datata 29 giugno 2022 (Sic!).

SULLA POSIZIONE CONTRASTANTE DI TALUNE CORTI D’APPELLO D’ITALIA

Per ciò che invece riguarda la circostanza secondo la quale numerose Corti d’Appello d’Italia avrebbero sposato un orientamento contrario alla tesi dell’istante, ci si limita ad evidenziare come quanto rappresentato non risulti idoneo ad intaccare la bontà del presentato ricorso.

Invero, il Giudice ha il ruolo di applicare la Legge e, nel far ciò, a differenza di quanto accade nei paesi Anglosassoni, non deve in alcun modo essere vincolato né dai precedenti adottati dai Giudici di pari grado (precedente vincolante orizzontale), né influenzato dalle determinazioni assunte dagli Organi Giudicanti di grado superiore (precedente vincolante verticale).

Tale scelta di valore costituisce un principio cardine del Ns. Ordinamento Giudiziario che mette al centro del processo la Legge e le altre fonti normative dello Stato e che chiede a gran voce al Giudice di applicare le medesime in maniera corretta, con terzietà, imparzialità ed indipendenza.

Il Magistrato è pertanto chiamato a pronunciarsi soltanto in base alle risultanze in fatto e in diritto acquisite e comunque emergenti nel processo, condotto secondo le precostituite regole procedurali.



Inoltre, con l'auspicio di non essere eccessivamente prolissi, ricordiamo a noi stessi come anche la Carta Costituzionale, al suo art. 101, sancisca in maniera granitica ed incontrovertibile che "I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge".

Alla luce di tutte le superiori considerazioni si ritiene che quanto esternato dal Giudice di Prime Cure nel reclamato provvedimento assuma, al più, il valore di una mera constatazione di un tendenziale mutamento di indirizzo di alcune Corti di Appello d'Italia, ma che nulla abbia a che spartire con il delicato compito cui ogni magistrato è deputato, vale a dire di applicare la Legge al caso concreto.

Tuzioristico ogni altro dire.

Alla luce di quanto sopra si ribadiscono e si ripropongono finalisticamente i motivi di diritto già spiegati con il ricorso introduttivo e segnatamente;

Illegittimità del D. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D. M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Il ricorrente è possesso dei titoli abilitanti, pertanto, l'esclusione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione dalla prima fascia delle G.P.S. e dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto è da ritenersi ILLEGITTIMA ad ogni effetto di Legge.

Il Legislatore, all'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D. Lgs. n.59/2017. In conformità alla legge delega, il legislatore con il D. Lgs. n.59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 CFU in specifici SSD. In altri termini, nell'alveo dell'art.1, comma 110, legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art.5 e 17 del D. Lgs. n.59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU. L'abilitazione è, quindi, per espressa previsione legislativa, equivalente al possesso dei 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire al ricorrente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'art.2, lettera A), D.M. n.374/17 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto).

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n.107/2015.

Tra l'altro ci si domanda: come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?



Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) è del tutto evidente che non si determini contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU. Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I..

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art.3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Ed ancora, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. n.92 dell'08.02.19, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti è palese laddove il MIUR, da un lato li considera abilitati consentendone l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno e, dall'altro, ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n.2832/19, pubblicata il 22.03.19, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. n.59/17) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art.3 e 97 della Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)”. P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”*



Anche il **Tribunale di Messina, con l'Ordinanza del 02.12.2019**, ha affermato che "E' ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018- 2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Ed ancora, il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina (Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021)**: "di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti"); e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto del ricorrente.

Secondo ancora più recenti pronunce di Codesto On.le Tribunale difatti, in tale assetto normativo concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento." (**Ord. Dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. Dott.ssa Bellino del 19.08.2021**).

Il Ministero dell'Istruzione persiste anche per il biennio 2022-2024 a negare il diritto dei laureati con 24 CFU ad essere inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone (illegittimamente) come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione".

Infatti, il D. M. n. 112/2022 prevede all'art. 3 comma 2 che: "Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale"; e al comma 9 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di



concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D. lgs 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D. lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso"; stessi criteri si applicano per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento.

Il Decreto Ministeriale n. 112/2022, così come il precedente di istituzione delle G.P.S. e delle G.I. (D.M. n. 60/2020) è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e, pertanto, va disapplicato per le ragioni che seguono.

Accade che viene impedito ai ricorrenti di essere inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in ragione del mancato conseguimento dell'abilitazione.

Tuttavia sulla scorta della vigente normativa e della univoca e costante giurisprudenza, i ricorrenti sono in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dai diplomi di maturità (ITP) e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso ai ricorrenti di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione dei ricorrenti, nelle discipline didattiche e di insegnamento. Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore con il D. Lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e, dunque, quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

oooOOOooo

Sotto il profilo normativo, al fine di provare la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, occorre precisare quanto segue.

La legge 107/2015 (cd. Buona Scuola), ha previsto che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...".

Con la pubblicazione del decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art 1, comma 181 della legge 107/2015.

Tale novella legislativa, nonostante la delega della legge 107/2015 continui a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi facendo totalmente sparire, tra i titoli di accesso l'abilitazione



che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 15 e 17 del D. Lgs 59/2017).

Accade in pratica che il titolo di accesso ai futuri concorsi rimane sempre l'abilitazione intesa come superamento di Tfa, Pas e SSIS, tuttavia a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso, bensì, il termine di abilitazione va inteso nel senso che possono partecipare al concorso per docenti: o coloro che, congiuntamente al titolo di laurea sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. 616/2017, oppure coloro che hanno espletato tre anni di Servizio.

Per come già detto, questa equipollenza della laurea più i 24 CFU all'abilitazione, oppure ai tre anni di servizio, trova espressa conferma nel D. Lgs. 59/2017.

Infatti, l'art. 17 di tale norma al comma 3 stabilisce che per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della norma: "...la procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..".

L'articolo 5 del D. Lgs. n. 59/2017, poi stabilisce che: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademia, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

In altri termini, è lo stesso legislatore che equipara - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione o in alternativa la laurea più i 24 CFU oppure i 36 mesi di insegnamento.

Il quadro delineato già di per sé è sufficiente per poter affermare che il ricorrente (in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU) vanta, pertanto, un titolo abilitante secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110 Legge 107/2015), pertanto, il dott. Patané Pasqualino è titolare dei requisiti per essere incluso nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento; in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

Quanto affermato e riconosciuto sotto il generale profilo legislativo, trova poi concreta applicazione nelle singole fattispecie, infatti, la giurisprudenza sia amministrativa che civilistica, ha pienamente condiviso l'assunto legislativo e lo applica in ogni singolo caso di specie.

Il Tribunale di Roma, sez. lavoro con la sentenza n. 2823 del 22.03.2019, seguito da



altre pronunce di vari Tribunali d'Italia, tra cui il **Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019**, il **Tribunale di Salerno sent. n. 107/2020 del 21.01.2020** ha affermato il valore abilitante della Laurea unitamente ai 24 CFU., a tal proposito infatti è stato stabilito che: "la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5912017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)...che le consente di partecipare...più ingenerale ai futuri concorso per il reclutamento dei docenti....".

Negare l'accesso alla I fascia delle G.P.S. e alla seconda fascia delle G.I. è una vera e propria illegittima disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Secondo il giudice del lavoro, "la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente...ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Di particolare pregio, per la completezza dell'analisi sulle vicende legate al mondo scolastico, risulta essere la **sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Siena n. 168 del 12.10.2020** la quale, nel ricostruire l'iter normativo e applicativo dei vari provvedimenti adottati dal MIUR afferma che: "Si può discutere nel merito della sufficienza di quanto apprestato, ma certamente è quanto dall'ordinamento apprestato sul piano formativo specifico, in assenza - dato non irrilevante - per il docente interessato di attualità di percorsi formativi più adeguati, quali TFA, PAS e SSIS, con implicazione, pertanto, di un profilo di uguaglianza ex art. 3, I e II co. Cost. in relazione a diritti fondamentali della persona del lavoratore e, statisticamente, della donna lavoratrice, ex art. 1,2 e 4 Cost.. Del resto, per i laureati come il/la docente ricorrente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al



merito, ma casuali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato. Non ravvisiamo pertanto nell'interpretazione proposta "un salto logico inammissibile: sia la disamina letterale delle disposizioni invocate dalla docente sia l'interpretazione sistematica e teleologica di esse conducono a ritenere come la regolamentazione in discorso abbia inteso offrire - alla platea degli aspiranti alla docenza scolastica - una nuova modalità di candidatura alle operazioni di valutazione comparativa, e non già una via privilegiata d'ottenimento d'incarichi d'insegnamento, della stessa natura di quelli conferibili ai docenti abilitati" (**Trib. Vibo Valentia, Sent. 12/2/2020**): non riterremmo un gran privilegio l'aver subito la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del conseguimento della abilitazione in via ordinaria, in violazione istituzionalizzata di consistenti diritti di una ampia platea di aspiranti al concorso e, nell'attesa, a prospettive occupazionali, prevalentemente femminili, comunque precarie, ma più dignitose al cospetto delle prospettive di breve durata a suo tempo aperte dalla III fascia, e sempre nel rispetto in ogni caso di una graduatoria pubblica". Ed ancora: "Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, o quantomeno opportunità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali/didattiche e quindi di chances. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa".

Tra altro, il MIUR, con l'emanazione del d.m. 92 dell'8/2/2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - espressamente riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU. Si intende osservare, che è la stessa Amministrazione mediante il d.m. cit., a riconoscere di nuovo implicitamente ma univocamente il valore abilitante del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU. La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto scelgano di accedere al corso di specializzazione sul sostegno, era dunque palese nella esclusione del/la docente, quale il/la ricorrente, dall'inserimento nella II fascia".

Anche il **Tribunale di Messina**, seppure con percorsi motivazionali diversi ha aderito a tale orientamento unitario con l'**Ordinanza 02.12.2019 nel procedimento n. 5951/19** R.G. ove è stato "ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018- 2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni".

Ed ancora, il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Messina** in una recentissima pronuncia, in via cautelare, (**Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021**) ha stabilito che: "di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato,



specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”;) e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto del ricorrente.

L'orientamento del **Tribunale di Messina**, si è consolidato nel tempo, tanto che nelle recenti pronunce è stato, in maniera granitica e corretta stabilito il principio secondo cui: “appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo **Tribunale (ordinanza del 2.12.2019)** che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex artt 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.” (**Ord. dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. dott.ssa Bellino del 19.08.2021 Ord. del 22.12.2020**); e da ultimo **Sentenza Corte Appello Ancona n. 56/2021 e Ord. Trib. Messina dott.ssa Bellino n. 4192/2022 del 19/02/2022 RG n. 4034/2021**.

oooOOOooo

In questo quadro la condotta dell'Amministrazione Scolastica, che non consente al ricorrente di essere inserito in graduatoria di I fascia delle graduatorie provinciali e di II fascia delle graduatorie di istituto, appare illegittima anche sotto il profilo di violazione dei principi Costituzionali.

I ricorrenti, sono in possesso sia del diploma di Maturità (ITP) e dei 24 CFU vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015).

Di fatto i ricorrenti potrebbero partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Occorre quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme alla “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti essere rimessi gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Occorre infatti evidenziare che, recentemente, con numerosi decreti l'A.T. di Messina ha dovuto disporre l'ammissione in prima fascia G.P.S. e in seconda fascia G.I. di candidati



in possesso del titolo accademico più i 24 CFU.

Tale ulteriore profilo evidenzia, qualora ancora vi fossero dubbi, la grave condotta lesiva ed illegittima posta in essere dall'amministrazione scolastica.

ooo000ooo

Disapplicabilità del Decreto Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il Decreto Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Il Decreto ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il precedente Decreto Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 essendo di ostacolo all'esercizio del diritto del ricorrente dovrà essere disapplicato in quanto illegittimo.

Infatti nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie delle supplenze.

Il Giudice Ordinario, come noto, ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A..

Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo-LAC), il quale testualmente prevede che "le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge".

Norma analoga si rinviene nell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 che dispone che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi".

La giurisprudenza se ne è occupata ampiamente. Infatti, in generale "Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865" (T.A.R. Roma, 02/10/2019, n. 11492).

Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: "Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa" (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584).



E la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite: “Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione” (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

Il Decreto Ministeriale n. 112/2022 nonché il D.M. n. 60/2020 pertanto, essendo illegittimi, dovranno essere disapplicati da codesto On.le Tribunale adito.

ooo000ooo

Illegittimità del D.M. n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il D.M. n. 60 del 10.07.2020 per violazione della normativa Europea. Contrasto con le indicazioni comunitarie; reformatio in pejus del criterio di selezione per la formazione delle graduatorie dei docenti.

È significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Per come già detto nel presente ricorso, le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi". Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio così per come stabilito nelle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE recepite con il D.Lgs 206/2007, in virtù delle quali, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Da quanto sopra ne discende che il legislatore nazionale recependo le direttive comunitarie con l'art. 1 comma 79 della Legge 107/2015 ha statuito l'assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Le direttive europee erano già state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

Tali normative, pertanto, fissano dei principi cardine che non possono essere in alcun modo disattesi dagli organismi competenti in materia di Pubblica Istruzione.

Ed in particolare stabiliscono che: a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea; c) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una



“formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che “la qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea”.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, è stato statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente.

Senza trascurare che l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttive U.E. 2005/36 e 2013/55 per come recepite dal legislatore italiano e richiamate nel D.M. 39/1998) ciò che emerge è che la “qualifica professionale” si acquisisce in forza dei titoli tra cui sono considerati validi ai fini dell’esercizio della professione la laurea e i 24 cfu.

Tale concetto è talmente realistico che qualora un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, volesse esercitare la professione dell’insegnamento in Italia, allo stesso non verrebbe richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi pubblici. La normativa europea non si presta ad equivoci ed i decreti ministeriali appaiono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali.

L’abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l’accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l’abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d’istituto e di conferimento delle supplenze.

È, pertanto, evidente il contrasto e l’illegittimità di quanto stabilito nel D.M. n. 112/2022 e nel combinato disposto con il D.M. n. 60/2020 anche sotto tale profilo normativo.

LE GIUSTIFICAZIONI DELL’EQUIVALENZA.

Tale equivalenza trova giustificazione a livello didattico, atteso che il contenuto dei 24 CFU, come disciplinato dal D.M. n. 616/2017, è funzionale a completare la specializzazione del docente laureato rispetto alle funzioni didattiche da svolgere nei peculiari ambiti disciplinari di: 1) *pedagogia, pedagogia speciale e didattica*



dell'inclusione; 2) psicologia; 3) antropologia; 4) metodologie e tecnologie didattiche generali.

Si tratta dei profili disciplinari di perfezionamento per l'efficace svolgimento delle funzioni didattiche nella scuola statale, che *completano il percorso della Laurea e lo rendono funzionale al rapporto didattico con gli allievi.*

A fronte di tali ulteriori previsioni, può escludersi quindi una “*diversità*” tra i percorsi dell'abilitazione scolastica e quelli della laurea e/o il Diploma di Maturità (ITP) con 24 cfu.

Infatti, il conseguimento dei 24 CFU ha proprio il fine di eliminare tale presunta diversità ed allineare i due istituti, rendendo *equivalenti i percorsi di abilitazione e laurea*, con riconoscimento stabilito direttamente dalla normativa primaria.

SULL'IMPOSSIBILITA', ANCHE PREGRESSA, DI CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE.
--

Quand'anche si voglia conseguire l'abilitazione, ciò non è materialmente possibile.

Tale possibilità anche in passato si è rivelata frammentaria e lacunosa.

L'abilitazione, intesa quale requisito ulteriore e qualificante per l'esercizio della professione di docente da conseguire tramite percorsi abilitanti di tipo “**ordinario**”, ossia liberamente accessibili (secondo la nota definizione del Consiglio di Stato, Ordinanza n. 1836/2016), non è più prevista dall'attuale ordinamento.

Gli unici percorsi abilitanti ammissibili sono quelli di tipo “**ordinario**”, “... ossia aperti all'accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio...” senza ulteriori restrizioni (ad es. legate al servizio svolto o al possesso di titoli peculiari).

Orbene, l'abilitazione *de quo* si conseguiva come superamento dei corsi **T.F.A.** e **S.S.I.S.** (v., come ultimo regolamento, il DM n. 240/2010), mentre i *P.A.S. – percorsi abilitanti speciali* erano soggetti a restrizioni di accesso (chiedendo il previo espletamento di un determinato periodo di servizio) e sono stati dichiarati illegittimi (v. Consiglio di Stato, Sent. n. 4751/2015, Sent. n. 2750/2015, conf. Sent. n. 21/2018).

Medesima considerazione riguarda la recente “*Procedura straordinaria di abilitazione*”, indetta con il D.M. n. 497 del 21.4.2020, la quale ha previsto requisiti addirittura più selettivi dei P.A.S., consentendo la partecipazione solo a chi avesse maturato 3 anni di servizio tra gli a.s. 2008/2009 e 2019/2020 e di cui uno necessariamente sulla materia comune per cui si intendesse partecipare (c.d. “*servizio specifico*”).

Pertanto, l'accesso a tale procedura è stato precluso a numerose categorie (si pensi solo a chi ha maturato il servizio triennale sul sostegno o in anni scolastici non rientranti nell'arco sopra indicato o privi dell'anno di servizio specifico).

Inoltre, come diffusamente riportato, tale procedura, a differenza del concorso straordinario per l'immissione in ruolo (D.M. n. 510/20), non è mai stata attivata, e ciò non per ragioni legate alla pandemia, in quanto l'anzidetto concorso straordinario, bandito nello stesso periodo, ha avuto svolgimento nonostante l'emergenza sanitaria, mentre la procedura straordinaria di abilitazione è rimasta ferma all'iniziale indizione, senza lo svolgimento di alcuna fase.



Orbene, i suddetti corsi di abilitazione “ordinari” non sono più attivi da vari anni (dal 2014) e, quindi, il personale docente, pur volendolo, non ha potuto (né potrebbe) conseguire l’abilitazione.

Inoltre, anche quando attivi, tali corsi si sono rivelati molto parziali.

Difatti (come ricostruito nella **Sentenza n. 105/2015 del Consiglio di Stato**), dopo l’applicazione di un regime transitorio e la previsione di SSIS e TFA, è emersa la frammentarietà e incompletezza dei percorsi abilitanti ordinari.

I corsi SSIS avviati nel 1999/2000 sono stati sospesi dal 2008/2009 e non più riattivati, per espressa previsione del D.L. n. 112 – 25/06/2008 (conv. con Legge n. 133/2008).

I successivi percorsi abilitanti ordinari, i c.d. TFA (Tirocinio formativo attivo), hanno visto una prima attivazione dal 2011/2012 e fino (e non oltre) il 2013/2014. Inoltre, tali corsi non hanno coperto l’intero territorio nazionale, essendo istituiti solo presso alcune Università, e non sono stati estesi a tutte le classi concorsuali previste dall’ordinamento scolastico.

Pertanto, già durante la fase di attivazione, tali percorsi hanno evidenziato una grave parzialità, fino a risultare completamente inattivi dal 2014.

Il sistema, come visto, è poi ulteriormente mutato con la riforma avviata con la L. 107/2015, che non ha più indicato nell’abilitazione l’esclusivo requisito di accesso, e con il D. Lgs. n. 59 - 13.4.2017, che introducendo la riforma del sistema di formazione ed accesso nei ruoli delle scuole secondarie statali ha estinto l’abilitazione.

Pertanto, non può ricadere sui ricorrenti la responsabilità ministeriale di non aver organizzato percorsi abilitanti ordinari e continuativi, estesi all’intero territorio nazionale e a tutte le classi di concorso, né la responsabilità della completa inattività da svariati anni.

Ciò ha reso materialmente impossibile, anche in precedenza, acquisire il titolo di abilitazione, per cui insistere nella richiesta di tale titolo per l’iscrizione nella fascia primaria per le supplenze non trova alcuna valida giustificazione.

VALORE ABILITANTE DIPLOMA ITP E 24 CFU – NULLITA’ E/O ILLEGITTIMITA’ E/O DISAPPLICABILITA’ DELL’ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE.

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l’art. 5 statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*



a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato quale il diploma in possesso della ricorrente)

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU. Ne consegue che i docenti che hanno conseguito il Diploma ITP (equiparato o equipollente) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*. Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il con-corso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea o titolo equipollente e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abili-tante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito il titolo richiesto e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi *“titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*. Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.



Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un'attenta analisi operata ormai in senso unanime da codesto Tribunale, tra le tante, ad esempio, l'ordinanza del 22.12.2020, Giudice dott.ssa Bellino, con cui ci si ritrova in piena sin-tonia con l'ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa ivi effettuata.

Dalla stessa pronuncia (**ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020**) emerge chiaramente che *"In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di isti-tuto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto"**.*

Ancora più di recente si è espresso codesto On. **Tribunale di Messina**, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu con **sentenza del 17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga**, in merito alla quale, anche in questo caso, si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento tanto del giudizio cautelare che del giudizio di merito.

È bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto essendo però stato declassato in terza fascia; è evidente però come lo stesso abbia pieno diritto ad essere inserito in seconda fascia delle graduatorie d'Istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito da codesto Tribunale adito.



Codesto Tribunale è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno pronunciando i Tribunali d'Italia; infatti significative pronunce giudiziarie, cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che i ricorrenti, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Per esempio, il **Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019**, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovra-nazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis).... **P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...**".*

Ed ancora, **per il Giudice del lavoro del Tribunale di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata)**, *"in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione".*

Ancora, nella sentenza del **Tribunale di Parma**, si legge: *"Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente".*

Anche il **Tribunale di Salerno** ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (*ex multis v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno*) con cui si evidenzia che *"il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di isti-tuto."*

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari,



Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato.

In tutti i sopracitati casi e in numerosi altri ancora la laurea o titolo equipollente congiuntamente al possesso dei 24 CFU costituisce abilitazione all'insegnamento.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa della ricorrente, che Le permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati. Il Diploma tecnico in possesso della ricorrente, rientra senza dubbio tra i c.d. titoli equiparati e/o equipollenti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Infatti, tale titolo è espressamente previsto come idoneo (v. tabella B) per la classe di concorso *B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE - B003 - LABORATORI DI FISICA e B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE*.

Quanto sopra, è stato espressamente sancito anche da **codesto Tribunale** che, in un caso specifico analogo a quello della ricorrente, ovvero sia il possesso del DIPLOMA ITP e dei 24 CFU (**presidente Laura Romeo**) ha stabilito che "*per il ricorrente, insegnante tecnico pratico "il diploma di geometra – conseguito in data 11 luglio 2005 presso l'Istituto Minutoli di Messina costituisce "titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso" e che, pertanto il possesso del predetto titolo e dei 24 CFU – conseguiti nell'a.a. 2019/2020 presso l'Università Telematica Pegaso – gli attribuisce il diritto ad essere inserito in I fascia delle graduatorie provinciali ed*



in II fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 dell'U.S.R. Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina". Il giudice ha confermato che "appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (...) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU".

Analoga conclusione si è avuta con sentenza sempre del **Tribunale di Messina, sezione Lavoro, n. 1796/2021, con cui è stato riconosciuto il valore abilitante del possesso congiunto del Diploma ITP e i 24 cfu.**

VIOLAZIONE ARTT. 3 - 97 COST. VIOLAZIONE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE E CORRELATI D. LGS. N. 206/2007 (ART. 4) E D. LGS. N. 15/2016. VIOLAZIONE ART. 1, C. 70 E C. 107, LEGGE N. 107/2015.

Sotto ulteriore profilo, rileva che l'abilitazione all'insegnamento fosse un certificato che consente al Ministero di "programmare gli accessi" ma non rappresenti un titolo indefettibile all'esercizio della professione di docente.

Le procedure di abilitazione sono mere procedure amministrative organizzative e non titoli per la partecipazione ai concorsi o per l'inserimento nelle graduatorie d'interesse, in quanto ciò che rileva è il titolo di studio e l'esperienza lavorativa maturata, come confermano le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un *titolo di formazione* ovvero in una *determinata esperienza lavorativa*.

Ciò appare confermato dall'art. 1, comma 416, L. 244/2007, che ha istituito i corsi abilitativi del Tfa (Tirocinio formativo attivo), prevedendo che il reclutamento resta primariamente riservato ai concorsi ed ai relativi titoli di accesso.

In altri termini, una procedura che consente soltanto di programmare gli accessi implica che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione in sé ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le nozioni di diritto europeo utili allo svolgimento della professione di docente.

Occorre, pertanto, superare l'incongruenza (discriminatoria) per cui si può partecipare ai concorsi ed ai corsi di specializzazione prima riservati agli abilitati, ma non accedere alle graduatorie per le supplenze di prima fascia in quanto (paradossalmente) riservate ai docenti abilitati: si configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata" è fortemente indotta dalla normativa eurounionale che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare, per cui bisogna individuare una soluzione interpretativa in tal senso, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. L'irrilevanza e non esclusività dell'abilitazione sono stati già recepiti dalle riforme sopra citate, attivate dalla L. 107/2015, che all'art. 1, comma 79, stabilisce pure che il dirigente scolastico possa conferire incarichi sostitutivi di docenti di ruolo anche a personale sprovvisto di "abilitazione", apparendo perciò l'abilitazione titolo ultroneo e non indefettibile.



SUI PRECEDENTI FAVOREVOLI DEL GIUDICE DEL LAVORO – 24 CFU

Gli argomenti, i principi e le conclusioni esposte sono state accolte e condivise dalla copiosa giurisprudenza, anche dell'Ecc.mo Tribunale di Messina, che in numerosi casi ha riconosciuto, in fattispecie identiche, il diritto all'inserimento nella fascia riservata agli abilitati per le supplenze.

Nello specifico, il **Tribunale di Roma**, Sez. Lavoro, con **Sentenza n. 2823** pubblicata il **22/03/2019**, ha già affermato il **valore abilitante di laurea unitamente ai 24 CFU**: « ..

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 C.F.U. (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta .. un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della L. delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” .. è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi .. P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U. .. ».

Parimenti, con medesime motivazioni, il **Tribunale di Roma - Sez. Lav.**, ha ulteriormente accolto le domande dei ricorrenti in fattispecie identica alla presente, con la **Sentenza n. 11502 del 19.12.2019** (RG 34230/19), **in cui è stato riconosciuto il diritto all'inserimento nella II Fascia di Graduatorie d'Istituto (ora unita alla I fascia GPS) in virtù del possesso di Laurea e 24 CFU**, e con la **Sentenza n. 5319 del 21.6.2018** (RG 38893/17), su caso fortemente analogo.

Il medesimo **Tribunale di Roma** ha confermato ulteriormente tali conclusioni a favore dei docenti con le più recenti **Sentenze nn. 7146 e 7148 del 3.11.2020**.

Numerosi altri Tribunali hanno condiviso i sopra esposti motivi di diritto, tra cui, *ex multis*: **Sentenza Tribunale di Cassino n. 452 - 22.5.2019**; **Sentenza Tribunale di Cosenza n. 549 - 19.5.2020**; **Sentenza Tribunale La Spezia n. 35 - 2.4.2020**; **Sentenza Tribunale di Parma n. 3035 - 19.11.2019**; **Sentenze Tribunale di Salerno nn. 107 e 108 - 21.1.2020**; **Sentenze Tribunale di Siena n. 15 - 22.1.2020, n. 178 - 15.7.2019, n. 211 - 20.9.2019, n. 275 - 16.12.2019**.

Anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c., hanno deciso favorevolmente, *ex multis*: **Ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020 (RG 3562/2020)**, specificamente riferita all'inserimento nella I Fascia delle GPS; **Ordinanza Tribunale di Salerno n. 25022 - 15.10.2019**; **Ordinanza Tribunale di Parma n. 3035 - 19.11.2019**;



Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. 34 - 9.1.2020; Ordinanza Tribunale di Palermo n. 42773 - 8.11.2019; Ordinanza Tribunale di Siena n. 3009 - 18.11.2019; Ordinanza Tribunale di Termini Imerese n. 18512 - 5.11.2019.

Medesime conclusioni favorevoli sono state affermate **da ulteriori sentenze**, ossia la **Sentenza del Tribunale di Patti n. 661 del 24.5.2021**, la **Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 213 del 7.5.2021**, specificamente riferita all'inserimento nella I Fascia delle GPS, la **Sentenza del Tribunale di Potenza n. 342 del 15.4.2021**, la **Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 625 del 16.3.2021**, anch'essa riferita specificamente all'inserimento nella I fascia GPS.

Anche in grado di appello, la **Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 56 - 23.2.2021**, ha affermato il medesimo diritto per cui è la presente causa.

La decisione della Corte di Appello ha ritenuto fondato l'appello del docente sulla base di una compiuta ed articolata analisi della normativa e della *voluntas legis* sottesa, così concludendo:

*“Tanto chiarito, l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma: 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche... Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “ .. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA ...” **Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.** Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d. lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto”.*

Dai precedenti allegati **si trae il superamento della (meramente formale) distinzione tra requisiti di accesso ai concorsi e requisiti di accesso alle graduatorie per le supplenze, nonché tra titoli di studio di idoneità all'insegnamento e titolo di abilitazione**, non potendosi utilizzare tali distinzioni, in ipotesi, per giustificare la non equiparazione di laurea/24 cfu all'abilitazione ai fini dell'accesso alla prima fascia delle graduatorie per le supplenze.



Rilevante è il passaggio secondo cui: "... Occorre sul punto rilevare che la Corte Costituzionale (Sent. n. 130/2019), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso, escludendo l'equipollenza tra questo titolo accademico e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria stante la disomogeneità delle due situazioni poste a raffronto, ha precisato che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientificodisciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, in quanto volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, "viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche". Ha poi aggiunto la Consulta che "in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato". Ebbene, dalla lettura della menzionata sentenza si evince che **i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico - antropo - pedagogici e nelle metodologie didattiche. Ed invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale dlgs 59 del 2017, ossia quello in esame, sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU. A ben vedere, in applicazione di quanto previsto dal Dlgs 59/2017, il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, con il quale ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici; gli obiettivi formativi; le modalità organizzative. Trattasi di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell' Allegato A del D.M. 616, ossia Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche. Non a caso, lo stesso TFA, composto di tre gruppi, includeva la didattica e la pedagogia speciale, la pedagogia sperimentale, la didattica delle discipline oggetto di insegnamento. Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, le votazioni riportate agli esami ed i CFU acquisiti. **Pertanto può affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso****



formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. Pertanto, ad avviso del giudicante, tale percorso conduce all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola. .. (Ordinanza Tribunale Salerno n. 25022 – 15.10.2019).

Se ne deduce che il legislatore ha equiparato laurea/24 cfu all'abilitazione in virtù del contenuto intrinseco di tali titoli e quindi in via generale, per cui si tratta di titoli che superano il mero accesso ai concorsi o la mera idoneità all'insegnamento, per sostituirsi all'abilitazione ad ogni effetto utile, tra cui certamente il passaggio nella fascia primaria delle graduatorie per le supplenze.

Anche in considerazione del fatto che tale passaggio non implica alcuna riforma implicita del sistema di reclutamento, visto che la presenza in I fascia GPS, diversamente dall'iscrizione nelle GAE (Graduatorie ad esaurimento), non è strumentale all'immissione in ruolo, ma all'ottenimento delle supplenze a tempo determinato di più lunga durata (annuali o al termine delle attività didattiche) e, pertanto, non rappresenterebbe un indebita forzatura rispetto alle procedure ordinarie preordinate alle assunzioni a tempo indeterminato. Anche sotto il profilo finanziario, tale riconoscimento sarebbe, dunque, non oneroso, non implicando ulteriore spesa pubblica per indennità retributive e previdenziali non già riconosciute ai titolari di rapporti a tempo determinato.

Orbene, l'orientamento esposto ha ricevuto ulteriori più recenti conferme, espressamente riferite alle nuove GPS, tra cui precedenti emessi in grado di appello ed ulteriori pronunce favorevoli dell'Ecc.mo **Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con Sentenza dell'1.3.2022 (RGN. 3997/2021) Giudice dott.ssa Valeria Todaro; Sentenza del 15.04.2022 (RGN. 4239/2021) Giudice dott.ssa A. La Face e Sentenza del 20.04.2022 (RGN. 3623/2021) Giudice dott.ssa Rosa Bonanziga.**

La **Corte di Appello di Ancona**, in *primis* con la **Sentenza n. 21 del 24 Gennaio 2022**: *"... In quest'ottica, la ratio dei commi 4 bis e 4 ter in esame risiede nell'esigenza di ampliare il novero dei soggetti da considerare in possesso di titolo abilitante, includendovi anche coloro i quali, pur non essendo in possesso dei 24 cfu, e fermo restando il possesso del titolo di accesso, abbiano conseguito abilitazione per una classe di concorso diversa da quella per cui concorrono (comma 4 bis), ovvero abbiano superato le prove concorsuali con punteggio minimo per le medesime classi di concorso, ossia per le classi diverse da quelle per cui concorrono (comma 4 ter). Tale interpretazione trova conferma nell'art. 17 del d.lgs. n. 59/2017, il quale, sotto la rubrica "Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente", regola proprio la fattispecie della copertura annuale del 50% dei posti vacanti e disponibili di docente nelle scuole secondarie (ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni), mediante scorrimento delle graduatorie di merito, precisando al terzo comma che detta procedura (di scorrimento) e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), ossia in deroga alla disposizione che vuole il possesso dei 24 cfu. In conclusione, rispetto alla formulazione originaria del D. Lvo 59/2017, fra i requisiti di accesso al concorso torna ad essere contemplata l'abilitazione, senza alcuna priorità, proprio perché c'è equivalenza rispetto al possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 cfu, come rivela la congiunzione oppure, la quale evoca il concetto della scelta alternativa; tanto al solo fine di*



non penalizzare coloro che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di riordino, avessero già conseguito l'abilitazione in base al previgente sistema. Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d. lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (ora unita alla I fascia GPS). Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano accedere all'esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione **tanto** del titolo di studio **quanto** del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato. .. in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante di essere inserito nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (ora unita alla I fascia GPS) ..".

Ulteriormente, **Corte di Appello di Ancona - Sentenza n. 87 del 13 aprile 2022**, che ha disposto per le medesime ragioni l'inserimento in I fascia GPS in virtù del valore abilitante di Laurea e 24 CFU.

Parimenti, in ricorso riguardante docenti muniti di laurea e 24 cfu, il **Tribunale di Roma - Sez. Lavoro** ha accolto il ricorso con la **Sentenza n. 2636 del 23 marzo 2022, munita di completa motivazione in data 28 giugno 2022**, disponendone l'inserimento in I fascia per le medesime motivazioni.

Ad ulteriore comprova della valenza abilitante dei 24 CFU, si allegano le recentissime **Sentenze del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro n. 509 - 1.3.2022, n. 715 - 5.4.2022 e n. 857 - 20.4.2022**, nonché ancora del **Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 4782 - 23.5.2022**.

<p>SUL PERICULUM IN MORA ISTANZA CAUTELARE EX. ART. 700 C.P.C.</p>
--

Il *periculum in mora* nel caso di specie risulta sussistente. In *primis*, il diritto meritevole di tutela non è meramente economico, bensì attiene anche alla dimensione personale, sotto i profili costituzionali della non discriminazione e dell'effettiva uguaglianza delle condizioni di accesso al lavoro.

Inoltre, l'urgenza è dimostrata dal ristretto termine per avere priorità nelle supplenze di più lunga durata all'inizio dell'a.s. 2022/2023 previsto per l'imminente data dell'1 settembre 2022.



Lo svolgimento del solo giudizio di merito vanificherebbe tale possibilità, privando il ricorrente di rilevanti utilità strumentali all'assunzione con contratti maggiormente stabili e determinandone, di fatto, l'inoccupazione in ambito scolastico.

In altri termini, sussiste il concreto e attuale interesse delle ricorrenti ad ottenere, già in via cautelare, l'urgente riconoscimento giudiziale dei propri titoli abilitanti entro il 1.09.2022 e/o, comunque, compatibilmente all'inizio dell'a.s. 2022/2023.

Le ragioni di urgenza sono avvalorate dalla circostanza che dal 1.09.2022 si attiveranno le funzioni per l'assegnazione delle nomine per supplenze annuali o al termine delle attività didattiche e, trattandosi di funzioni perlopiù telematiche, i tempi di esecuzione di tali operazioni saranno molto brevi.

Pertanto, decorsa inutilmente tale fase temporale senza un provvedimento cautelare d'urgenza, il ricorrente perderebbe irrimediabilmente la possibilità di divenire destinatario di supplenze a più lungo termine nell'imminente a.s. 2022/23.

Viste le stringenti tempistiche indicate (1.9.2022 = inizio a.s. 2022/23 e rapida attuazione delle prioritarie nomine per supplenze a lungo termine), **lo svolgimento del solo giudizio di merito non vi appare compatibile, giustificandosi la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. formulata contestualmente al ricorso.**

Occorre sottolineare come il diritto al lavoro, all'assunzione ed alla corrispondente retribuzione, come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie, per cui la *sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non propriamente riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora.*

Orbene, nei vari precedenti allegati la giurisprudenza ha riconosciuto tali esigenze cautelari in medesime fattispecie, rilevando il **Tribunale di Messina** che "... sussiste nel caso di specie il periculum in mora tenuto conto del fatto che il mancato inserimento in potrebbe comportare **la mancata stipula di contratti con danno alla professionalità** ..." (Ordinanza Tribunale Messina del 22.12.2020); "... è indubbio che l'attesa del giudizio ordinario non consentirebbe al ricorrente di essere collocato nella superiore graduatoria, stante la ravvicinata data entro cui è ritenuto valido il riconoscimento dell'abilitazione da spendere poi nella detta graduatoria. ..." (v. Ordinanza Tribunale Salerno n. 25022 del 15.10.2019); "... Sussiste, inoltre, il pericolo qualificato da ritardo, imminente e irreparabile per equivalente, **per la prevalente dimensione non patrimoniale del diritto**, avendo il ricorrente urgente interesse a vedersi delibato, sia pur in sede di cognizione sommaria, il valore abilitante dei titoli posseduti al fine di partecipare alle procedure di iscrizione nelle Graduatorie d'Istituto per le classi concorsuali di riferimento. ..." (Ordinanza Tribunale Busto Arsizio n. 34 del 9.1.2020); "... deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi delle graduatorie di seconda fascia priverebbe il ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale .. ed il ricorso alla tutela ex art. 700 c.p.c. si rivela necessario in considerazione del fatto che il giudizio di merito vanificherebbe la possibilità di essere inserito nella graduatoria con conseguente



pregiudizio anche per la professionalità acquisita e da acquisire, non ristorabile per equivalente. ..." (Ordinanza Tribunale Termini Imerese n. 18512 del 5.11.2019).

Da ultimo, il **Tribunale di Messina** ha nuovamente accolto la domanda cautelare per medesime ragioni, affermando che "... appare sussistere anche il *periculum in mora*, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso .. l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale ..." (Ordinanza Tribunale Messina – Sez. Lavoro del 18.10.2021).

oooOOOooo

Per tutte le altre argomentazioni il sottoscritto avvocato Giuseppe Versace si richiama al ricorso introduttivo ed alla documentazione e giurisprudenza prodotta, che in questa sede si intendono trascritte integralmente.

oooOOOooo

Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentati, difesi e domiciliati, come in epigrafe,

CHIEDONO

All.mo **Tribunale Civile Messina, in composizione collegiale**, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voler accogliere il presente reclamo e per l'effetto **RIFORMARE** e/o **REVOCARE** l'impugnata ordinanza del Tribunale di Messina – sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Roberta Rando, Ordinanza di rigetto del 10.11.2022 (RGN. 4805-1/2022), depositata e comunicata in data 10.11.2022, e conseguentemente **ACCOGLIERE** la seguente **domande cautelare**, già proposta in primo grado,

CONCLUSIONI

Riformare in toto l'ordinanza reclamata emessa nel giudizio RGN. 4805-1/2022.

Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora:

DISAPPLICARE l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6 Maggio 2022, nonché, ove occorrer possa, l'O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019, D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, ancorchè ignoti, in quanto illegittimi.

ACCERTARE e DICHIARARE che i ricorrenti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di Maturità (ITP) unitamente all'attestato dei 24 C.F.U., idoneo a consentire l'urgente iscrizione negli elenchi della I^a fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) della II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto.



ACCERTARE e DICHIARARE il correlato diritto dei ricorrenti all'inserimento negli elenchi della I^a Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) della II^a Fascia delle Graduatorie d'Istituto compatibilmente al termine dell'1.09.2022 e/o all'inizio dell'a.s. 2022/2023;

PRONUNCIARE ED EMETTERE a tal fine anche con **decreto inaudita altera parte** e/o **Ordinanza ex. artt. 669 e 700 e ss. c.p.c.**, con cui **ORDINARE** al Ministero di formalizzare tale inserimento e consentire i ricorrenti di poter spendere il titolo abilitante costituito da Diploma di Maturità (ITP) e 24 CFU ai fini dell'urgente inserimento negli elenchi di I^a fascia GPS e II fascia di Graduatorie d'Istituto nel termine di cui sopra, nelle classi di concorso B016 - *Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche* - B003 - *Laboratori di Fisica* e B015 - *Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche*, per la **Provincia di MESSINA**, a valere per il corrente biennio 2020/2022 e successivi periodi di aggiornamento, secondo il punteggio corrispondente ai propri titoli, onerando il Ministero all'adozione di qualsiasi atto e/o intervento più idoneo a garantire tale indifferibile inserimento e la più efficace tutela delle esigenze cautelari esposte.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva delle ricorrenti.

La causa potrebbe essere decisa sulla base della documentazione prodotta, in ogni caso si chiede eventuale ordine di esibizione alle parti resistenti della documentazione utile per la decisione, con riserva all'udienza di discussione di chiedere integrazione del contraddittorio e ulteriori mezzi di prova in relazione a difese e domande delle controparti.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, e il contributo unificato è pari ad € 147,00 in quanto ricorso in materia di lavoro.

SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE NELLA FASE DI RECLAMO

AA. Ordinanza del 10.11.2022 e depositata in pari data (RGN 4805-1/2022).

BB. Ricorso ex art. 700 c.p.c.

CC. Sentenza Corte Appello Ancona Sez. Lavoro n. 56 del 23.2.2021.

DD. Sentenza Corte Appello Ancona Sez. Lavoro n. 21 del 24.1.2022.

INOLTRE DISPORRE L'ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO DI CUI AL RICORSO CAUTELARE N. 4805-1/2022 CONTENETE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, DEPOSITATA - TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO - GIUDICE DOTT.SSA ROBERTA RANDO.

SI PRODUCE ALTRESI' LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA NEL RICORSO INTRODUTTIVO



1. Copia attestazione del certificato del diploma di maturità della ricorrente Pellegrino. **2.** Copia del certificato dei 24 CFU della ricorrente Pellegrino. **3.** Domanda di inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa.ss. 2022/2024, Provincia di Messina della ricorrente Pellegrino. **4.** Copia del certificato del diploma di maturità del ricorrente Sindoni. **5.** Copia del certificato dei 24 CFU del ricorrente Sindoni. **6.** Domanda di inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa.ss. 2022/2024, Provincia di Messina del ricorrente Sindoni. **7.** Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022. **8.** Giurisprudenza di merito.

Bologna / Messina, 24.11.2022

Avv. Giuseppe Versace

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. **Giuseppe Versace del foro di Bologna**, in qualità di Procuratore dei ricorrenti **Alessia PELLEGRINO e Mario Francesco SINDONI**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, relativo ai docenti inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e II^a e III^a fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui la ricorrente ha depositato domanda di inserimento in I fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, classi di concorso *B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche - B003 - Laboratori di Fisica e B015 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche*, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I fascia delle GPS, graduatorie di istituto, della Provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022 e II^a e III^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto valide, sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e, pertanto, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Messina e II^a e III^a fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui la ricorrente ha depositato domanda di inserimento in I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e II^a e III^a fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, classi di concorso *B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche - B003 - Laboratori di Fisica e B015 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche*, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I^a fascia delle GPS e graduatorie di istituto per la Provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022, sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;



- b) nome dei ricorrenti ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come "tutti i candidati inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e corrispondenti seconda e terza fascia graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, classi di concorso *B016 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche - B003 - Laboratori di Fisica e B015 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche*, vincitori del concorso (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Il sottoscritto **avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore dei ricorrenti **Alessia PELLEGRINO** e **Mario Francesco SINDONI**, stante l'emergenza sanitaria attiva su tutto il territorio nazionale per il sottoscritto procuratore non è praticabile uno spostamento in sicurezza di oltre 1.200 km.

- sia la Regione Sicilia che la Regione Emilia Romagna, come si evince da notizie di stampa di rilievo nazionale, vedono attualmente un nuovo innalzamento esponenziale dei contagi da COVID-19.
- il D.L.n.°2/2021 – emanato, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 14 gennaio 2021 – ha tra l'altro prorogato al 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga, il termine dello stato di emergenza di cui all'art.1, comma 1, D.L. n°19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n°35/2020.

CONSIDERATO CHE

- per effetto dei rinvii normativi, sono pertanto prorogate a tale data anche le novità processuali telematiche civili e penali del D.L. n°137/2020, come recentemente convertito dalla L. n°176/2020.
- con riguardo al processo civile, continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio p.v., fatta salva un'ulteriore proroga, "in primis" le norme che prevedono l'obbligo di deposito telematico generalizzato degli atti (anche introduttivi) e dei documenti negli uffici giudiziari nonché le norme (art. 221, D.L. n°34/2020) su:
- svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte (anche quelle di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora gli interessati rinuncino a partecipare).
- partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti a seguito di loro richiesta.
- trattazione della causa da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.
- l'art.2 del Provvedimento del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020 espressamente recita: <<... le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. ...>>.

Tanto premesso e considerato il sottoscritto procuratore del ricorrente rivolge all'Ill.mo Tribunale adito formale

ISTANZA

affinchè disponga che l'udienza a fissarsi ex art 669 Terdcies c.p.c. si svolga mediante collegamento "da remoto" attraverso uno dei programmi sopra indicati.

Bologna / Messina, 24.11.2022

Avv. Giuseppe Versace

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F. VRSGPP70A02A065C), difensore dei docenti Alessia PELLEGRINO, nata il 21.01.1976 a Bergamo e residente a Milano (ME), in Via Spiaggia di Ponente n. 105 (C.F.: PLLSS76A61A7904) e Mario Francesco SINDONI, nato il 11.02.1972 a Milano (ME) ed ivi residente in Via Spiaggia di Ponente n. 105 (C.F.: SNDMFR72B11F206P), ai sensi dell'art. 8/2 DPCM 40/16 e dell'art. 22/2 del CAD, ATTESTA, ai sensi del comma 2 del DL 179/12, che la presente copia è conforme all'originale che è stata notificata ai sopra citate controparti.

Bologna, 03.12.2022

Avv. Giuseppe Versace

